

## **I 701 – VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI**

Provvedimento n. 24081

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura dell'istruttoria I 701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*;

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, Tar Lazio), sezione I, dell'11 aprile 2012, nn. 3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281, (di seguito anche "le sentenze"), con cui sono stati accolti in parte i ricorsi presentati avverso il provvedimento citato, rispettivamente, dalle società Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l, Mirato S.p.A., Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., Weruska&Joel S.r.l, Unilever Italia Holdings S.r.l., Johnson & Johnson S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca, Paglieri S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l, Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co. S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A. e Procter & Gamble S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012, modificato in data 12 settembre 2012 con provvedimento n. 23911, con cui si è provveduto a rideterminare, in ottemperanza alle sentenze citate, le sanzioni irrogate con il provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura del procedimento I 701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*;

VISTA l'istanza della società Paglieri S.p.A. (di seguito, Paglieri) presentata in data 31 ottobre 2012;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 "*Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003*";

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. L'ISTANZA**

In data 31 ottobre 2012 la società Paglieri ha presentato un'istanza volta alla rideterminazione della sanzione ad essa irrogata per i comportamenti ascrittibile nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010. La società chiede in particolare che la sanzione venga rideterminata considerando a) la durata dell'illecito ad essa imputabile, che si estende dal 2004 sino al 25 maggio 2005, e b) l'assunzione, quale riferimento per il calcolo dell'importo base della sanzione, del valore delle vendite dei prodotti oggetto di infrazione realizzato nel 2004.

### **II. LA RIDETERMINAZIONE**

Quanto alla durata dell'illecito accertato nei confronti della società Paglieri, come risulta nel provvedimento n. 21924 citato (punto 115), la data dell'ultima riunione del Gruppo Chimico di Centromarca cui tale società risulta presente è il 25 maggio 2005.

Quanto al riferimento per il calcolo dell'importo base della sanzione, secondo quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 "*Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003*", deve essere considerato il valore delle vendite dei prodotti oggetto di infrazione realizzato nell'ultimo anno intero di infrazione, e cioè per Paglieri il 2004.

In applicazione di tali criteri, la sanzione irrogata a carico della società Paglieri, e già rideterminata con il provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012, modificato in data 12 settembre 2012 con provvedimento n. 23911, viene nuovamente rideterminata come di seguito illustrato:

**Tabella n.1- Nuovo importo base e Nuova sanzione<sup>1</sup>**

	<b>VALORE DELLE VENDITE 2004(€)</b>	<b>% del valore delle vendite [omissis]<sup>2</sup></b>	<b>Durata</b>	<b>NUOVO IMPORTO BASE</b>	<b>Diminuzione per ruolo</b>	<b>Sanzione (euro)</b>
Pagl.	[omissis]	[omissis]	1,5	456.300	[omissis]	264.654

<sup>1</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [Dove [omissis] rappresenta la nuova percentuale del valore delle vendite, calcolata in ottemperanza a quanto disposto nelle sentenze citate (Cfr., in particolare, pag. 80 della sentenza n. 3277/2012) ed ottenuta riducendo del 25% la precedente percentuale ([omissis]) del valore delle vendite individuata nel provvedimento di chiusura del procedimento I 701.]

L'ammontare della sanzione così rideterminata è inferiore al limite edittale (10% del fatturato totale realizzato dalla società nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida).

VISTO che la società Paglieri ha provveduto al pagamento della sanzione originariamente irrogata con il provvedimento del 15 dicembre 2010, n. 21924;

RITENUTO, in accoglimento dell'istanza della società Paglieri, di procedere alla rideterminazione della sanzione indicata nel provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012, come modificato dal provvedimento 12 settembre 2012, n. 23911;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Paglieri per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 21924 del 15 dicembre 2010 viene rideterminata nella misura di euro 264.654.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento verrà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*